

EQUIVALENZA DI TITOLI DI STUDIO STRANIERI CON TITOLI DI STUDIO ITALIANI.

TIPO DI PROCEDIMENTO	NORMATIVA PRINCIPALE	TITOLO STRANIERO	REQUISITO PRINCIPALE	UFFICIO COMPETENTE
<p><u>EQUIPOLLENZA</u> (di cui si allega fac-simile della domanda e foglio informativo)</p> <p>(per i documenti vedi foglio informativo)</p>	D.L.VO 297 DEL 16.4.94	ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	VEDI PUNTO 1 DEL FOGLIO INFORMATIVO	M.P.I. –UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE.
<p><u>EQUIPARAZIONE</u></p> <p><i>valido solo per lo accesso a specifico concorso pubblico</i></p> <p>(per i documenti vedi punti da 1 a 6 del foglio informativo)</p>	D.L.VO 29 DEL 3.2.93	ISTRUZIONE SECONDARIA	CITTADINO DELLA UNIONE EUROPEA	PRESIDENZA DEL CONS.DEI MINISTRI -DIPARTIMENTO FUNZ.PUBBLICA- (previo parere del (M.P.I.)
<p><u>RICONOSCIMENTO</u></p> <p>Il fac-simile della domanda con i documenti da allegare è stato pubblicato sulla G.U. n. 47 del 15.6.93 – 4^a Serie speciale</p> <p>Il fac-simile della domanda con i documenti da allegare è stato pubblicato sulla G.U. n. 69 del 23.3.95- Serie generale</p>	D.L. VO 115 DEL 27.1.1992	ATTESTANTE FORMAZIONE PROFESSIONALE	IL TITOLO DEVE ESSERE STATO RILASCIATO DA PAESE MEMBRO DELLA UNIONE EUROPEA	DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE DEL M.P.I. Per i docenti di istruzione secondaria ed artistica
	D.L.VO 319 DEL 2.5.1994	ATTESTANTE FORMAZIONE PROFESSIONALE	IL TITOLO DEVE ESSERE STATO RILASCIATO DA UN PAESE MEMBRO DELLA UNIONE EUROPEA	DIPARTIMENTO PER <u>L'ISTRUZIONE DEL M.P.I.</u> Per i personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado

ISCRIZIONE A SCUOLE ITALIANE

Ai fini della prosecuzione degli studi, non è necessario alcun formale riconoscimento dei titoli esteri posseduti.

I giovani possono presentare domanda di iscrizione in una scuola secondaria italiana.

Il Consiglio di classe , a norma del 3° comma dell'art. 192 D. L.VO 297 del 16.4.94, delibera sulla domanda, tenuto conto della durata complessiva degli studi secondari in Italia.

Lo stesso Consiglio, al fine di accertare se sussista da parte dei richiedenti una preparazione adeguata sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano, può sottoporre detti giovani ad un esame su materie determinate.

ISCRIZIONE A SCUOLE STRANIERE

I cittadini italiani o loro congiunti, a norma dell'art 382 del D. L.VO 297 del 16.4.94, possono ottenere il nulla osta alla prosecuzione degli studi presso scuole straniere autorizzate dallo Stato Italiano ad operare in Italia.

La domanda,secondo il modello predisposto, deve essere inviata almeno un mese prima dell'inizio dell'anno scolastico al Dipartimento per l'Istruzione del M.P.I., salvo che il trasferimento da una scuola straniera ad una italiana avvenga durante l'anno scolastico, in questo caso la domanda può essere presentata all'atto del rientro in Italia.

Alla richiesta di nulla osta devono essere allegati il certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola straniera in Italia con l'indicazione della classe e dell'anno scolastico relativi al momento del rientro dall'estero e i documenti di cui ai punti 3 - 6 e 7 del foglio informativo ,unitamente al certificato di nascita.